



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

INFORMATIVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2022

Ai sensi della legge 30 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) commi 738-793 è stata dettata con validità dal 1° gennaio 2020 una nuova disciplina dell'Imposta Municipale Unica che conserva diversi tratti di continuità rispetto alla normativa con cui è stata istituita, legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014). Per effetto della stessa legge la TASI (tributo servizi indivisibili) è assorbita nell'IMU.

L'IMU è un'imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. A partire dall'anno d'imposta 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

- per **FABBRICATO** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- per **AREA FABBRICABILE** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Alla stessa si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e per la determinazione del valore medio orientativo si rimanda alla Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 24/03/2022. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
- per **TERRENO AGRICOLO** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Le aliquote IMU per l'anno **2022** (confermate le aliquote già previste per il 2021) sono le seguenti:

	per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, e
6 (sei) per mille con una detrazione pari ad	relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7)
euro 200,00	
1 (uno) per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (cosiddette seconde case),
10,6 (diecivirgolasei) per mille	gli immobili appartenenti alle categorie catastali B - C - D, le aree fabbricabili e i terreni agricoli
	posseduti e non condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP

Per i soggetti tenuti al pagamento dell'IMU, il versamento dell'**acconto**, è proporzionale alla quota e ai periodi di possesso dell'immobile, viene calcolato sulla base delle aliquote deliberate dell'anno precedente e deve essere effettuato entro il **16 giugno 2022**.

Il versamento della seconda rata dell'IMU deve essere eseguito entro il **16 dicembre 2022** – a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Il versamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale.

Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo è inferiore a 12 (dodici) euro. Ai fini del calcolo e del relativo versamento IMU si ricorda che:

- ✓ le rendite catastali devono essere aumentate del 5 per cento per i fabbricati e del 25 per cento per i terreni;
- ✓ i coefficienti moltiplicatori sono i seguenti:

160	Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
140	Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80	Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10
65	Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati D/5
55	Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
135	Per i terreni agricoli non condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

✓ i codici tributo sono i seguenti:

- 3912** “IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale”
- 3913** “IMU – Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale”
- 3914** “IMU – Imposta municipale propria per i terreni”
- 3916** “IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili”
- 3918** “IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati”
- 3925** “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato”

- 3930** “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune”

Il codice catastale è: E054

Per i residenti all'estero : Si applica l art. 1, comma 48, della legge. n. 178 del 30 dicembre 2020.

Limitatamente all'anno 2022 (Legge 30 Dicembre 2021 n. 234), la misura dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è ridotta al 37,5 per cento per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'italia con riferimento a una sola unità abitativa posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non sono comprese le pertinenze. Resta l'obbligo della presentazione della dichiarazione.

PER INFORMAZIONI DI MAGGIOR DETTAGLIO LEGATE A SOGGETTI PASSIVI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI O ESENZIONI,

SI INVITA A CONSULTARE IL SITO ISTITUZIONALE www.comune.giugliano.na.it (poi cliccare su Settore e Servizi – Settore Servizi Finanziari - Bacheca del Servizio – sezione IMU) Per eventuali chiarimenti si può contattare:

- l'Ufficio Entrate Tributarie sito alla Via Aniello Palumbo n. 1, al seguente numero telefonico 0818956503;
- gli Uffici della Municipia S.p.A. siti alla Via Arturo Labriola n. 1 telefonando al n. 081-19752116 o al numero verde 800642631 fax al n. 081-19752117.

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Andrea Euterpio